

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 28-6915

**L.r. 29 giugno 2009, n. 19, art. 41, Delega della gestione dei Siti della R. N. 2000 - L.r. 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" art. 5 comma 3, delega alla Città' Metropolitana di Torino della gestione di 27 siti della R. N. 2000.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" e recepita in Italia con D.P.R. 357/97 e s.m.i. e che reca quindi il regolamento di attuazione della citata Direttiva, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea.

In Italia l'individuazione dei Siti è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome: la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 122 ZSC, 5 SIC, 6 pSIC e 51 ZPS, individuati con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, con D.G.R. n. 18 – 4843 del 31 ottobre 2012 e con D.G.R. n. 33-4914 del 20 aprile 2017. Gli elenchi aggiornati dei SIC/ZSC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con Decisioni di esecuzione 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE del 12 dicembre 2018.

Con legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) e s.m.i ha integrato tale Sistema (costituito da parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia) in una unica "Rete Ecologica Regionale", dando anche applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte.

L'art. 41, commi 2 e 2 bis della l.r.19/2009 succitata prevede che la Regione deleghi *in primis* la gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) agli Enti di gestione di aree naturali protette.

Tale previsione normativa deve essere coordinata con i disposti dell'art. 5 comma 3, lettera b) della l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", che, in materia di ambiente, prevede la delega alla gestione delle aree della Rete Natura 2000 alla Città metropolitana di Torino, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

Rilevato che, nel territorio della Provincia di Torino, risultano ancora da affidare in delega, ai sensi della normativa sopra citata, le aree di seguito elencate:

- IT1110021 Laghi di Ivrea
- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)

- IT1110029 Pian della Mussa (Balme)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110032 Oasi del Pra - Barant
- IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica
- IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice
- IT1110035 Stagni di Poirino - Favari
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge
- IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110045 Bosco di Pian Pra' (Rora')
- IT1110047 Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110052 Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)
- IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero
- IT1110061 Lago di Maglione
- IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro
- IT1110063 Boschi e paludi di Bellavista
- IT1110064 Palude di Romano Canavese
- IT1110081 Monte Musine' e Laghi di Caselette
- IT1110084 Boschi umidi e Stagni di Cumiana

Considerato che l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare, nei Siti individuati, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

ai sensi del succitato DPR 357/97 e s.m.i è di competenza delle Regioni l'adozione di opportune misure di conservazione per creare le condizioni per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Zone di Speciali di Conservazione, individuando altresì i soggetti gestori dei siti stessi, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*";

ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. sono state quindi predisposte le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, recependo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituendo, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari.

Successivamente, con varie Deliberazioni della Giunta regionale sono state approvate, tra le altre, le Misure di Conservazione sitospecifiche di 26 Siti oggetto della presente deliberazione, così come previsto dal già citato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i, necessarie alla trasformazione dei suddetti siti in Zone Speciali di Conservazione, avvenuta con Decreti ministeriali come di seguito illustrato:

CODICE	NOME	DGR di	Data Decreti
SITO	SITO	approvazione delle MdCS	MATTM di designazione
IT1110021	Laghi di Ivrea	n. 53-4420 19/12/2016	del Decreto 26/05/2017 MATTM
IT1110026	Champlas - Colle Sestriere	n. 26-3013 7/3/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110027	Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110029	Pian della Mussa (Balme)	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110031	Valle Thuras	n. 26-3013 7/3/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110032	Pra - Barant	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110033	Stazioni di Myricaria germanica	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110034	Laghi di Meugliano e Alice	n. 29-3572 4/7/2016	del Decreto 03/02/2017 MATTM
IT1110035	Stagni di Poirino - Favari	n. 29-3572 4/7/2016	del Decreto 03/02/2017 MATTM
IT1110038	Col Basset (Sestriere)	n. 26-3013 7/3/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110040	Oasi xerotermica di Oulx - Auberge	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110042	Oasi xerotermica di Oulx - Amazas	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110043	Pendici del Monte Chaberton	n. 26-3013 7/3/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110044	Bardonecchia - Val Fredda	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110045	Bosco di Pian Prà (Rorà)	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110047	Scarmagno - Torre Canavese (morena destra d'Ivrea)	n. 29-3572 4/7/2016	del Decreto 03/02/2017 MATTM
IT1110049	Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110052	Oasi xerotermica di Puys - Beaulard	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110053	Valle della Ripa (Argentera)	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110055	Arnodera - Colle Montabone	n. 19-3112 4/4/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110058	Cima Fournier e Lago Nero	n. 26-3013 7/3/2016	del Decreto 27/07/2016 MATTM
IT1110061	Lago di Maglione	n. 21-3222 2/5/2016	del Decreto 03/02/2017 MATTM
IT1110062	Stagno Interrato di Settimo Rottaro	n. 21-3222 2/5/2016	del Decreto 03/02/2017 MATTM
IT1110063	Boschi e Paludi di Bellavista	n. 21-3222	del Decreto MATTM

IT1110064	Palude di Romano Canavese	2/5/2016 n. 21-3222	03/02/2017 del Decreto	MATTM
IT1110081	Monte Musiné e Laghi di Caselette	2/5/2016 n. 30-4238	03/02/2017 del Decreto	MATTM
		21/11/2016	26/05/2017	

Rilevato che per quanto riguarda il Sito IT1110084 – “Boschi umidi e stagni di Cumiana”, di recente identificazione e oggetto anch’esso del presente provvedimento di delega, le misure di conservazione sitospecifiche dovranno essere predisposte nei termini previsti dalla Direttiva Habitat e che, nelle more della loro approvazione, sono applicate le succitate “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e smi, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 19/2009.

Ricordato che con D.G.R. n. 36-13220 dell’8 febbraio 2010 la Giunta Regionale procedeva alla delega in gestione alla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, dei siti IT1110001 “Rocca di Cavour”, IT1110013 “Monti Pelati e torre Cives”, IT1110022 “Stagno di Oulx” e IT1110036 “Lago di Candia”.

Visto che al termine del complesso iter amministrativo per la definizione delle modalità di delega, con la nota del 2 marzo 2018 (prot. 6377/A16.01A) la Regione Piemonte definiva i siti oggetto di delega e proponeva, la possibilità per la Città Metropolitana, dopo positivo confronto tecnico con gli uffici della stessa, di attivare la sub-delega prevista dall’articolo 41, comma 5, della l.r. 19/2009 a favore dell’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, per la gestione dei siti di seguito elencati territorialmente prossimi e naturalisticamente affini alle aree naturali protette già gestite dai su citati Ente:

- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero;

preso atto che la Città Metropolitana di Torino, con nota n. 32278 del 13 marzo 2018, esprimeva piena condivisione alla proposta regionale di delega e subdelega, rendendo possibile il prosieguo dell’iter oggetto del presente provvedimento;

preso atto che l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, avendo acquisito il parere favorevole delle amministrazioni locali interessate, con nota n. 1254 del 12 aprile 2018 ha comunicato la disponibilità all’assegnazione in subdelega dei Siti succitati;

ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 della l.r. 19/2009, nonché in attuazione dell’art. 5 comma 3, della l.r. n. 23/2015, di delegare la gestione dei Siti di elencati in precedenza alla Città Metropolitana di Torino;

individuati come attuali strumenti gestionali le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” e le Misure di Conservazione sitospecifiche sopra citate e, come strumenti conoscitivi del territorio gli studi propedeutici dei Piani di gestione dei siti IT1110031 “Valle Thuras”, IT1110035 “Stagni di Poirino – Favari”, IT1110047 “Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d’Ivrea)” e IT1110081 “Monte Musine' e Laghi di Caselette” redatti con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, azione 1 “Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale”, del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

preso atto che restano in capo alla Regione le procedure inerenti l'approvazione dei Piani di Gestione dei siti citati al paragrafo precedente, in quanto il relativo iter amministrativo è iniziato antecedentemente alla delega in gestione delle aree alla Città Metropolitana di Torino, con la fase istruttoria degli studi propedeutici succitati;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato "A", costituente parte integrante del presente provvedimento e che prevede, tra l'altro, al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio dei Siti, l'istituzione di un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione;

ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza, fatti salvi i disposti dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 di seguito commentati, e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009;

ricordato che, ai sensi dell'art. 28 bis (Attività di volo in zone di montagna) della l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", così come novellata dalla l.r. 1/2017, le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009, relative alle fattispecie di cui all'articolo stesso, restano in capo alla struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali, identificabile attualmente nel Settore A16.01A "Biodiversità e aree naturali", articolazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio;

visto l'art. 44 della l.r. 19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

visto l'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce al punto 1.3 che, qualora vi sia una relazione diretta tra le previsioni dello strumento urbanistico in esame e le specifiche competenze del soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 e qualora specificamente delegato, il soggetto gestore debba essere consultato nella procedura di VAS quale soggetto con competenza ambientale;

visto inoltre il punto 1.8 dell'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce che ai fini dell'integrazione procedurale fra Valutazione di incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la competenza allo svolgimento della Valutazione di incidenza dei piani può essere delegata dalla Regione ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base

degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i siti Natura 2000 qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

ritenuto inoltre opportuno che le succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio siano attribuite alla Città Metropolitana di Torino anche per i Siti IT1110001 "Rocca di Cavour", IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives", IT1110022 "Stagno di Oulx", e IT1110036 "Lago di Candia", corrispondenti ai siti già delegati in precedenza, dalla data di sottoscrizione della convenzione in allegato;

ritenuto inoltre di stabilire che per le istanze pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse i procedimenti rimangono in capo alla Regione fino alla loro conclusione.

Ritenuta infine assentibile la successiva subdelega dei siti indicati nella menzionata nota del 2 marzo 2018, prot. 6377/A16.01A, così come concordato con la citata corrispondenza tra i soggetti interessati e rimandando agli opportuni accordi tra la Città metropolitana di Torino e l'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, i contenuti della relativa convenzione, da definirsi con il coordinamento del Settore A16.01A "Biodiversità e aree naturali", articolazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

vista la l.r. n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

vista la l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

viste le Misure di Conservazione sitespecifiche di 26 Siti approvate con le DGR di cui all'allegato "B" alla presente Deliberazione per farne parte integrante;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;  
la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

a) di delegare alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), nonché in attuazione dell'art. 5 comma 3, della l.r. n. 23/2015, la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 di seguito elencati:

- IT1110021 Laghi di Ivrea
- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110029 Pian della Mussa (Balme)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110032 Oasi del Pra - Barant
- IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica
- IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice
- IT1110035 Stagni di Poirino - Favari
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge
- IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110045 Bosco di Pian Pra' (Rora')
- IT1110047 Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110052 Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)
- IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero
- IT1110061 Lago di Maglione
- IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro
- IT1110063 Boschi e paludi di Bellavista
- IT1110064 Palude di Romano Canavese
- IT1110081 Monte Musine' e Laghi di Caselette
- IT1110084 Boschi umidi e Stagni di Cumiana

b) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato "A", costituente parte integrante del presente provvedimento;

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione, Governo e Tutela del Territorio alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

d) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, il soggetto gestore è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza, ad esclusione delle competenze regionali esercitate nelle fattispecie disciplinate dall'art. 28 bis (Attività di volo in zone di montagna) della l.r. 2/2009, e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti

soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativi ai Siti di cui al punto a);

e) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione il Soggetto gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della VAS, e di Piani settoriali rilevanti per il solo territorio dei siti delegati con la presente Deliberazione, oltre che dei Siti IT1110001 "Rocca di Cavour", IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives", IT1110022 "Stagno di Oulx", e IT1110036 "Lago di Candia", nonché all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

f) di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla loro conclusione;

g) di stabilire che le procedure inerenti l'adozione e l'approvazione dei Piani di Gestione dei siti IT1110031 "Valle Thuras", IT1110035 "Stagni di Poirino" – Favari, IT1110047 "Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)" e IT1110081 "Monte Musine' e Laghi di Caselette" restino in capo alla Regione in quanto l'iter amministrativo relativo è già iniziato con la fase istruttoria degli studi propedeutici citati in premessa, redatti con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

h) di assentire, visto il positivo accordo tra le parti, alla subdelega dei seguenti siti della Rete Natura 2000, da parte della Città Metropolitana di Torino all'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, ai sensi dell'art. 41, comma 5, della l.r. 19/2009, stabilendo altresì che i contenuti della relativa convenzione siano determinati con il coordinamento del Settore A16.01A "Biodiversità e aree naturali", articolazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio:

- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero;

i) di precisare che, nel rispetto dei disposti dell'art. 41, comma 2, della l.r. 19/2009, la gestione delle aree oggetto di delega di cui all'allegato A, nel caso in cui le stesse siano successivamente istituite ai sensi di legge quali aree naturali protette, deve essere affidata al soggetto gestore a cui l'area naturale protetta stessa è attribuita, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009;

j) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato



Allegato A

## **CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DI 27 SITI DELLA RETE NATURA 2000 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali ....., nato ..... il ..... domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Principe Amedeo, 17

e  
la Città Metropolitana di Torino in persona ....., nato a.....il ....., domiciliato ai fini del presente atto in Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino.

### **PREMESSA**

Visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree naturali protette limitrofe, comuni, province o città metropolitana;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));

visto in particolare l'articolo 5 della suddetta legge regionale, ove si prevede, alla lettera b) del comma 3, che la gestione delle aree della Rete Natura 2000 è altresì delegata, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, alla Città metropolitana di Torino;

Visto l'articolo 41, comma 5 della l.r. 19/2009 che prevede la possibilità per il Soggetto gestore di sub-delegare la gestione delle aree ad essi delegati ad altro soggetto, previo parere vincolante della Giunta Regionale;

vista la l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto inoltre l'art. 44 della suddetta l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. XXXX del XXXX con la quale si è stabilito:

a) di delegare alla Città Metropolitana di Torino la gestione dei Siti della Rete Natura 2000:

- IT1110021 Laghi di Ivrea
- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110029 Pian della Mussa (Balme)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110032 Oasi del Pra - Barant
- IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica
- IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice
- IT1110035 Stagni di Poirino - Favari
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge
- IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110045 Bosco di Pian Pra' (Rora')
- IT1110047 Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110052 Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)
- IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero
- IT1110061 Lago di Maglione
- IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro
- IT1110063 Boschi e paludi di Bellavista
- IT1110064 Palude di Romano Canavese
- IT1110081 Monte Musine' e Laghi di Caselette
- IT1110084 Boschi umidi e Stagni di Cumiana

b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

d) di assentire alla successiva subdelega dei seguenti siti all'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:

- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera)

- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. .... della Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) alla Città Metropolitana di Torino, in qualità di gestore (di seguito denominato Soggetto gestore) relative ai Siti della Rete Natura sopra elencati (di seguito denominati Siti).

2. I Siti oggetto della presente convenzione sono identificati, localizzati e descritti nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nel "Formulario standard Natura 2000", trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione Europea.

3. I formulari standard di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornati sulla base di verifiche e studi specifici.

4. I Siti oggetto della presente convenzione sono delimitati cartograficamente nelle planimetrie allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-4843 del 31/10/2012 per i Siti IT1110064 "Palude di Romano Canavese, e IT1110084 "Boschi umidi e stagni di Cumiana", e Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6942 del 24/09/2007, per tutti gli altri siti oggetto della presente convenzione, e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in coerenza con gli indirizzi ed in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

#### Art. 2

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat che hanno motivato l'individuazione dei siti, riportati nei formulari standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3, in osservanza alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 ed alle Misure di Conservazione sitospecifiche approvate con le DGR di seguito elencate, nonché alle misure di conservazione sitospecifiche e ai piani di gestione di eventuale futura approvazione:

- IT1110021 - Laghi di Ivrea – D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016
- IT1110026 - Champlas - Colle Sestriere - D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016
- IT1110027 - Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea) - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016
- IT1110029 - Pian della Mussa (Balme) - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016
- IT1110031 - Valle Thuras - D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016
- IT1110032 - Pra – Barant - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016
- IT1110033 - Stazioni di Myricaria germanica - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016
- IT1110034 - Laghi di Meugliano e Alice - D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016
- IT1110035 - Stagni di Poirino – Favari - D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016
- IT1110038 - Col Basset (Sestriere) - D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016
- IT1110040 - Oasi xerotermica di Oulx – Auberge - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016
- IT1110042 - Oasi xerotermica di Oulx – Amazas - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016

IT1110043 - Pendici del Monte Chaberton - D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016  
IT1110044 - Bardonecchia - Val Fredda - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016  
IT1110045 - Bosco di Pian Prà (Rorà) - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016  
IT1110047 - Scarmagno - Torre Canavese (morena destra d'Ivrea) D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016  
IT1110049 - Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016  
IT1110052 - Oasi xerotermica di Puys – Beaulard - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016  
IT1110053 - Valle della Ripa (Argentera) - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016  
IT1110055 - Arnodera - Colle Montabone - D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016  
IT1110058 - Cima Fournier e Lago Nero - D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016  
IT1110061 - Lago di Maglione - D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016  
IT1110062 - Stagno Interrato di Settimo Rottaro - D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016  
IT1110063 - Boschi e Paludi di Bellavista - D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016  
IT1110064 - Palude di Romano Canavese - D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016  
IT1110081 - Monte Musiné e Laghi di Caselette - D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016

2. Gli obiettivi da perseguire nella gestione dei Siti sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione dei Siti.

3. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche, anche al fine dell'aggiornamento dei Formulari Standard di cui all'art. 1, comma 3, dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

4. Le procedure inerenti l'adozione e l'approvazione dei Piani di Gestione dei siti IT1110031 "Valle Thuras", IT1110035 "Stagni di Poirino" – Favari, IT1110047 "Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)" e IT1110081 "Monte Musine' e Laghi di Caselette" restano in capo alla Regione in quanto l'iter amministrativo relativo è già iniziato con la fase istruttoria degli studi propedeutici, redatti con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

### Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza, fatte salve le competenze regionali esercitate nelle fattispecie disciplinate dall'art. 28 bis (Attività di volo in zone di montagna) della l.r. 2/2009, e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;

-- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con l'esclusione degli strumenti di pianificazione di iniziativa della Città metropolitana di Torino, all'esercizio delle funzioni inerenti

alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri. In particolare, in fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e contestuale fase di verifica d'incidenza il Soggetto gestore esprime parere in merito alla necessità di assoggettare alla fase di Valutazione d'incidenza e alla fase di Valutazione Ambientale Strategica il piano proposto; in fase di valutazione di VAS e contestuale valutazione d'incidenza spetta al Soggetto gestore l'emissione del provvedimento di Valutazione d'incidenza propedeutico all'emissione del parere motivato da parte dell'autorità comunale competente per la VAS. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio anche per i Siti IT1110001 "Rocca di Cavour", IT1110013 "Monti Pelati e torre Cives", IT1110022 "Stagno di Oulx", e IT1110036 "Lago di Candia" già delegati in precedenza alla Città Metropolitana di Torino ;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009.

#### Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione, assicurando altresì che le medesime funzioni siano esercitate dal soggetto subdelegato, così come stabilito dalla DGR n. .... del..... e ai sensi della l.r. 19/2009, per i seguenti siti:

- IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
- IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
- IT1110031 Valle Thuras
- IT1110038 Col Basset (Sestriere)
- IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
- IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda
- IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
- IT1110053 Valle della Ripa. (Argentera)
- IT1110055 Arnodera - Colle Montabone
- IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero.

2. Fermo restando il supporto tecnico-scientifico di ARPA, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009 e s.m.i., per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti finanziari straordinari, anche di origine comunitaria.

#### Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, il Soggetto gestore all'occorrenza può istituire un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente del Soggetto gestore o suo delegato, e composto dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con

particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.

Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino, .....

Per la Regione Piemonte

Per la Città metropolitana di Torino

*Il Dirigente responsabile del  
Settore Biodiversità e Aree naturali*

*Il Dirigente del  
Servizio Aree Protette e Vigilanza Volontaria*